



Regione Lombardia

DECRETO N. 10416

Del 28/07/2021

Identificativo Atto n. 669

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, AZIONE III.B.1.1. BANDO "LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS" IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 35/2016 E DELLA D.G.R. N. XI/3925 DEL 30 NOVEMBRE 2020-APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI DOMANDE E APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI AMMESSI ALLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE - IV PROVVEDIMENTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e il Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo), 6 (controllo);

RICHIAMATI:

il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con D.G.R. di presa d'atto n. X/3251 del 6/03/2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20/6/2017 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. X/6983 del 31/7/2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13/8/2018 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/549 del 24/9/2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23/1/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/1236 del 12/2/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24/9/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/2253 del 14/10/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6342 dell'11/9/2020 e successiva presa d'atto



Regione Lombardia

della Giunta con D.G.R. XI/3596 del 28/09/2020;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, che promuove il sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese e mira a definire e promuovere una strategia di sostegno alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione e consolidamento su nuovi mercati esteri, sia in termini di know how e servizi che di risorse e garanzie, valorizzandone competenze, conoscenze, creatività e innovazione;

DATO ATTO che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede nell'ambito dell'Asse III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", l'obiettivo specifico 3.b.1 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa l'azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale".

VISTI i criteri di selezione dell'Azione III.3.b.1.1 "Progetti di promozione dell'export destinati ad imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale" approvati dal Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 tramite procedura scritta conclusasi il 27 luglio 2015;

RICHIAMATA la LR 29 dicembre 2016 n. 35 "Legge di stabilità 2017 – 2019" che:

- all'art. 1, comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017 (di seguito 'Fondo Internazionalizzazione');
- all'art.1, comma 5 demanda alla Giunta l'emanazione del provvedimento per la disciplina dei criteri e delle modalità di gestione del Fondo;

RICHIAMATA la DGR n. XI/3925 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Fondo Internazionalizzazione: chiusura della "Linea Internazionalizzazione" e contestuale istituzione della nuova "Linea Internazionalizzazione Plus" a valere sull'asse III Azione III.b.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi", con la quale Regione Lombardia:

- chiude la misura "Linea Internazionalizzazione" istituita con D.G.R. n. XI/910 del 3/12/2018;
- istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione Plus» e approva i relativi criteri applicativi;
- stabilisce che la dotazione finanziaria della misura "Linea Internazionalizzazione Plus" ha copertura finanziaria, per la parte di finanziamento, a valere sulle risorse disponibili



Regione Lombardia

del Fondo Internazionalizzazione istituito con L.R. n. 35/2016, già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo mentre per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto pari ad euro 1.500.000,00 sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;

- stabilisce che le agevolazioni della Misura “Linea Internazionalizzazione Plus” siano concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando;

RICHIAMATO il decreto n. 4860 del 9 aprile 2021 avente oggetto “2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione Plus in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della DGR n. XI/3925 del 30 novembre 2020”, il quale:

- approva il “bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione Plus”, finalizzato a supportare la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte delle PMI per sviluppare e/o consolidare la capacità di azione delle imprese lombarde nei mercati esteri;

- stabilisce che la dotazione complessiva della Linea “Linea Internazionalizzazione Plus” è pari ad euro 7.500.000,00, suddivisi come segue:

- o per la parte di Strumento Finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione (istituito con L.R. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo), euro 6.000.000,00. Tali risorse potranno essere incrementate, sulla base delle economie della Linea Internazionalizzazione, con successivo atto;
- o per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto, euro 1.500.000,00, sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;

- dispone che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 20 aprile 2021

- demanda i conseguenti atti di concessione alla Dirigente della Unità Organizzativa “Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione” della Direzione Generale Sviluppo economico”;

- demanda, ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 1303/2013 in materia di separazione delle funzioni, i conseguenti atti relativi alle fasi di verifica documentale e liquidazione del contributo alla Dirigente della Struttura “Interventi per le start up e l'artigianato” della Direzione Generale Sviluppo Economico;

- prevede che le agevolazioni saranno concesse ed erogate come segue:

- o per la quota di contributo a fondo perduto all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 (come prorogato al 30 giugno 2021 con la Decisione



Regione Lombardia

C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020 con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell' aiuto di Stato SA.57021) e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547 entro l'attuale periodo di validità del Quadro Temporaneo (salvo eventuali ulteriori proroghe da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod);

- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

- stabilisce che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione", avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- prevede che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

RICHIAMATI:

- l'art.2 comma 2 della l.r. n.11 del 19 febbraio 2014 emendato dall'art. 11 della l.r. n.37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;

- la legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 "Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo"

- la DGR n. XI/4456 del 22 marzo 2021 avente ad oggetto "Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle Imprese che richiedono agevolazioni sotto



Regione Lombardia

forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR 24 ottobre 2018, N. XI/675”;

VISTI:

- l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, che incarica Finlombarda S.p.A. per la gestione del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi e stabilisce le modalità secondo cui la stessa dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale competente in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1., sottoscritto in data 12 marzo 2020;
- il secondo Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1. sottoscritto in data 20 luglio 2021;

DATO ATTO che, ai sensi del bando di cui al decreto n. 4860 del 9 aprile 2021:

- sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI;
- l'Agevolazione si configura come finanziamento a medio-lungo termine erogato a valere sulle risorse del Fondo cui si aggiunge una quota di contributo a fondo perduto;
- l'Agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di Finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di Contributo a fondo perduto.
- il termine ultimo per la realizzazione dei progetti è di massimo 15 mesi, salvo proroga sino a 90 giorni, dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione. La proroga dovrà essere chiesta entro 60 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del progetto;
- la rendicontazione dei progetti dovrà essere presentata entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto pena la decadenza dall'Agevolazione.

RICHIAMATE:



Regione Lombardia

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell’11 settembre 2020, con cui la Commissione con l’aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell’aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l’aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell’aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l’entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l’aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l’innalzamento dell’entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto n. 4860 del 9 aprile 2021 e dell’art. B.1.c del bando, Il contributo in conto capitale e il finanziamento si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;



Regione Lombardia

- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

CONSIDERATO altresì che gli aiuti concessi ed erogati all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

RITENUTO che al termine di validità del Quadro Temporaneo (salvo ulteriori proroghe) le concessioni, attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export Attrazione degli investimenti e Promozione", avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

STABILITO che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea



Regione Lombardia

agli aiuti “de minimis”;

STABILITO inoltre che per le concessioni sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”:

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 e delle specifiche esclusioni previste all'art. 3 del Reg. 1301/2013, la concessione dell'aiuto non è rivolto alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013;

DATO ATTO che, in virtù del protrarsi della pandemia da Covid 19 e considerata la proroga del Quadro temporaneo per le misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID 19 di cui all'aiuto SA 62495, il decreto n. 8808 del 28 giugno 2021:

proroga, per la misura “Linea Internazionalizzazione Plus”, il termine per le concessioni nell'ambito del “Quadro Temporaneo per le misure Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19” dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021;

stabilisce che la concessione degli aiuti alle imprese a valere sulla misura Linea Internazionalizzazione Plus avviene fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni già previste dal bando;

RILEVATO che il bando di cui al decreto n. 4860 del 9 aprile 2021 stabilisce che:

- la tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/98: le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle stesse sul Sistema Informativo (art. C.2.1);
- le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione (art. C.2.2);
- l'istruttoria delle Domande, effettuata dal Gestore, prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito composta da un'istruttoria tecnica e un'istruttoria economico-finanziaria (C.3.a);
- a conclusione della fase di istruttoria, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al



Regione Lombardia

Responsabile del procedimento, che approva gli atti conseguenti (art. C.3.f);

RICHIAMATO l'art C.3.d del bando - Definizione del quadro cauzionale – che, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 4456/2021, definisce il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa come di seguito riportato:

· alle imprese consolidate viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma 9 del Bando
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia	30,00
2	2			27,50
3				25,00
4				22,50
5	3			20,00
6				17,50
7				15,00
8	4		Ammissibile con garanzia 25% del finanziamento	12,50
9			Ammissibile con garanzia 45% del finanziamento	10,00
10			Ammissibile con garanzia 75% del finanziamento	7,50
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile	5,00
12				2,50

· In caso di Start-Up, al soggetto richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente:



Regione Lombardia

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio Credit Scoring per Start-Up	Punteggio riproporzionato ai sensi dell'art.C.3.c comma del Bando
Classe 1	Ammissibile senza garanzia	≥ 80	≥ 24
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 25% del valore del finanziamento concesso	≥ 70 ; < 80	≥ 21 ; < 24
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 45% del valore del finanziamento concesso	≥ 60 ; < 70	≥ 18 ; < 21
Classe 4	Ammissibile con garanzia pari al 75% del valore del finanziamento concesso	≥ 50 ; < 60	≥ 15 ; < 18

VISTI:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017 n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52 comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

CONSIDERATO che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al Dipartimento delle politiche europee mentre la registrazione dei singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti e nel caso specifico dalla dirigente della U.O. Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione;

DATO ATTO che:

- sono state effettuate le visure previste dal Regolamento RNA ed è stato ottenuto il rilascio dei relativi COR, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

– si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che:

- lo sportello per la presentazione delle domande è stato attivato il 20 aprile 2021 e si è chiuso nella stessa giornata per esaurimento delle risorse;
- Finlombarda S.p.A., in qualità di ente gestore, ha svolto le istruttorie delle domande presentate indicate nell'allegato A;

VISTI gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda S.p.A. attraverso il sistema informativo Bandi Online nella data del 20 Luglio 2021 come di seguito specificato:

- n. 3 domande ammesse all'intervento finanziario;

DATO ATTO che, ai sensi degli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda S.p.A., l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai beneficiari ammessi di cui all'allegato A ammonta a 508.695,12 € di cui 406.956,10 € a titolo di finanziamento e 101.739,02 € come contributo in conto capitale;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto degli esiti istruttori;
- approvare l'elenco delle domande ammesse all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito, come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere alla concessione degli importi per un ammontare complessivo pari a 508.695,12 €

DATO ATTO che l'importo di 508.695,12 €, complessivamente assegnato è così suddiviso:

- 406.956,10 € a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo Internazionalizzazione istituito presso Finlombarda SpA in attuazione della LR 29 dicembre 2016 n. 35 e già contabilmente impegnate per complessivi 13.000.000,00 €, comprensivi delle spese di gestione del fondo (quota a finanziamento);
- 101.739,02 € a valere sul capitolo 13360 del Bilancio regionale nell'annualità 2022 (quota a fondo perduto);

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa di complessivi 101.739,02 € a valere sul capitolo 13360 del Bilancio regionale nell'annualità 2022 a favore dei soggetti beneficiari e per gli importi indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del



Regione Lombardia

presente provvedimento;

RICHIAMATA la DGR 3301 del 30 giugno 2020 avente oggetto “Determinazioni sulle misure di incentivazione a favore delle imprese in attuazione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui all’articolo 78 del D.L. 17/03/2020, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19”, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 che recepisce quanto stabilito dal:

- D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha modificato l'articolo 83 e in particolare il comma 3 lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”, non prevedendo più l’acquisizione della documentazione antimafia prima del rilascio di provvedimenti di erogazione il cui valore complessivo non sia superiore a 150.000 euro;
- l’art. 3 del DL n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 in tema di antimafia) che prevede che fino al 31/12/2021 ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO

che per tutte le imprese ammesse riportate nell’allegato A, è stata effettuata la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni e, alla data di chiusura dell’istruttoria di merito, le richieste di antimafia risultavano in istruttoria;

RITENUTO pertanto, in assenza di risposta da parte della Prefettura competente, di approvare le relative domande di finanziamento le cui richieste di antimafia risultano in istruttoria sotto condizione risolutiva come previsto dalla normativa vigente;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.



Regione Lombardia

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

VERIFICATA la regolarità contributiva dei beneficiari titolari dei progetti ammessi a finanziamento, come da DURC agli atti disponibili sulla piattaforma Bandi Online ;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato entro i termini del procedimento stabiliti dal bando ai sensi della Legge 241/90;

RICHIAMATI:

-la DGR n. 5 del 04/04/2018 che approva il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale "Sviluppo Economico";

-la DGR n. 4422 del 25 gennaio 2021 che approva il II Provvedimento Organizzativo 2021 con cui, si procede alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e degli incarichi con l'attribuzione alla Direzione Sviluppo Economico delle deleghe riferenti alla Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione";

-la DGR n. 4431 del 17/03/2021 che approva il V Provvedimento Organizzativo 2021 con cui vengono nominati il dott. Armando De Crinito Dirigente ad interim della Unità Organizzativa "Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese" e la Dottoressa Milena Bianchi Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export, Attrazione Degli Investimenti e Promozione" della Direzione Generale "Sviluppo Economico";



Regione Lombardia

-Il DDUO 4283 DEL 29 Marzo 2021, con il quale il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa “Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico è stato nominato quale Responsabile dell’Asse 3 del POR FESR 2014-2020: “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese” per l’azione 3.b.1.1

- Il DDUO 4860 del 09 aprile 2021 con il quale il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa “Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico demanda alla dirigente pro tempore della struttura Internazionalizzazione, export, attrazione degli investimenti e promozione i conseguenti atti di concessione relativi al bando Linea Internazionalizzazione PLUS a valere sull’azione III.3.b.1.1 dell’Asse 3 del POR FESR 2014-2020

DECRETA

1. di prendere atto degli esiti istruttori rilasciati dall’ente gestore Finlombarda S.p.A attraverso il sistema informativo Bandi on line nella data del 20 Luglio 2021 e di approvare l’elenco delle domande ammesse all’agevolazione, come riportato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale di complessivi 508.695,12 € di cui 406.956,10 € a titolo di finanziamento e 101.739,02 € come contributo in conto capitale;

2. di concedere conseguentemente le agevolazioni previste dal bando Linea Internazionalizzazione Plus alle imprese elencate nell’Allegato A per un totale di complessivi 508.695,12 € di cui 406.956,10 € a titolo di finanziamento e 101.739,02 € come contributo in conto capitale;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
ISTITUTO FARMOCHIMICO FIT OTERAPICO EPO	468988	14.01.203.1336 0	0,00	60.206,76	0,00
CONSORZIO PREMAX	68630	14.01.203.1336 0	0,00	29.917,20	0,00
NECOS SRL	1002524	14.01.203.1336 0	0,00	11.615,06	0,00



Regione Lombardia

4. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati al citato Allegato A e a Finlombarda S.p.A.;

5. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) previste dal RNA per i soggetti di cui al citato Allegato A;

6. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it

La Dirigente

MILENA BIANCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge